

Ai sensi dell'art.82 c.3 e 5 D.Lgs. 117/2017 - Esente da imposta di Registro e di bollo.

N. 15107 Rep.

N. 10379 Racc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

Registrato a LECCO

il 13/04/2021

n° 5655

serie 1T

con €

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore diciotto e cinquanta.

In Lecco in via Padre Domenico Mazzucconi n. 67, in una stanza al piano terra.

Innanzi a me Dottor Federica Croce, Notaio residente in Lecco ed iscritto presso il Collegio dei distretti Notarili Riuniti di Como e Lecco, è comparso il signor AGOSTONI PLINIO, nato a Morbegno (SO) il 23 dicembre 1943, domiciliato per la carica ove in appresso, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione denominata "

"FONDAZIONE DON GIOVANNI BRANDOLESE con sede in Lecco (LC), Via Padre Domenico Mazzucconi n. 67, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Como-Lecco 92047570137 R.E.A. numero LC-302098;

Detto comparante, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere per atto pubblico il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Fondazione predetta, a tale fine il Presidente mi dichiara che è qui convocata in questo luogo ed ora, **in prima convocazione mediante avviso in data 22 marzo 2021** inviato a mezzo di posta elettronica, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifiche statutarie. Delibere inerenti e conseguenti;

2. Approvazione nuovo statuto per adeguamento al D. Lgs. 117/2017.

Delibere inerenti e conseguenti;

Il comparante invita quindi me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa adotterà.

Al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 8) dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il comparante, la quale mi dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto della Fondazione mediante l'avviso di convocazione sopra riportato;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e quindi la regolarità della costituzione dell'assemblea dando atto che:

* del Consiglio d'Amministrazione sono presenti esso comparante come sopra generalizzato, nonchè i Consiglieri signori:

- **MENICATTI GIOVANNI**, nato a Lecco (LC) il giorno 21 marzo 1950, Vice Presidente, assente ma informato;

- **PASQUINO PRATI FRANCA**, nata a Verbania (VB) il giorno 30 aprile 1943, consigliere, assente ma informato;

- **VILLA OTTAVIO**, nato a Giussano (MB) il giorno 24 gennaio 1955, consigliere, assente ma informato;

- **NASAZZI MARIA GRAZIA**, nata a Lecco (LC) IL 19 Giugno 1952, consigliere, assente ma informato;

- **CESANA PAOLO**, nato a Lecco (LC) il giorno 28 settembre 1968,

consigliere, assente ma informato;

- **ROSSI VALERIA**, nata a Calolziocorte (LC) il giorno 14 settembre 1944, consigliere, assente ma informato;

- **STEFANI LETIZIA**, nata a Roma (RM) il giorno 8 giugno 1957, consigliere, presente.

Il Presidente come sopra generalizzato;

* del Collegio dei Revisori sono presenti i signori

- Riva Davide nato ad Oggiono il 21 novembre 1984, Presidente;

- Decio Corrado, nato a Lecco (LC) il 20 gennaio 1952 membro effettivo;

- Pozzi Massimiliano, nato a Morbegno (SO) il dì 11 agosto 1993;

i membri effettivi sono assenti giustificati;

* che la presente assemblea è validamente costituita in prima convocazione essendo presenti in proprio e per delega 21 (ventuno) soci sugli attuali n. 30 (trenta), come da elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; Il comparsente attesta che le deleghe in esso indicate sono state regolarmente depositate presso la sede sociale.

- che pertanto la presente assemblea è idonea a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione, del primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra le modifiche del vigente statuto con particolare riferimento all'ampliamento dell'attività descritta nell'oggetto sociale ed alla riformulazione della disciplina dell'organo di controllo, propone quindi modificare l'Art. 2 con riferimento all'oggetto e l'Art.14 con riferimento all'organo di controllo. Il Presidente dà quindi lettura dello statuto nel rinnovato tenore letterale che viene modificato nel solco di quanto oggetto di trattazione nel secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione del secondo punto, espone in sintesi le linee essenziali del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, codice del Terzo settore, e gli effetti dell'istituzione del RUNTS (di seguito anche "Il Registro") ed in particolare le ragioni che rendono opportuno adottare un nuovo statuto sociale entro il termine del 31 maggio 2021 la cui efficacia decorrerà dal termine fissato dall'art.104 comma II del Codice del Terzo settore, di seguito "CTS"; da tale data cesserà l'efficacia dello statuto vigente.

Illustra quindi le condizioni necessarie al fine di essere iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del D. lgs. 117/2017.

In particolare illustra gli adeguamenti obbligatori, tra cui quelli relativi alla denominazione alle finalità di interesse generale al Consiglio direttivo, nonché alla devoluzione del patrimonio ed ai controlli del RUNTS.

Precisando altresì che è opportuno approvare il testo di statuto adeguato alla riforma prevedendone l'efficacia differita alla entrata in vigore del RUNTS e del relativo regolamento; ciò alla luce del fatto che, anche in conseguenza delle sospensioni dei termini previste dai provvedimenti legislativi adottati nel corso del 2020 a causa dell'epidemia da Covid - 19 , si sono susseguiti rinvii ed emendamenti che rischiano di rendere superflua e dannosa l'adozione con efficacia immediata dello statuto adeguato come sopra.

Si propone pertanto di adottare con efficacia immediata le modifiche dell'attuale statuto sociale, di approvare l'adozione del nuovo statuto sociale adeguato alle norme portate dal Dlgs 117/2017 e di dare mandato

all'organo amministrativo di depositare presso il RUNTS, non appena detto registro e la relativa disciplina sarà pienamente operativa lo statuto adottato sotto condizione sospensiva dell'entrata in vigore di detto Registro e delle norme di cui al decreto citato.

Osserva che sarebbe opportuno conferire al Presidente ampio mandato al fine, sia di procedere al deposito dello statuto modificato, così come previsto al primo punto all'ordine del giorno, presso gli uffici competenti, sia di completare la procedura per l'iscrizione nell'apposito registro, rendere ogni dichiarazione all'uopo necessaria e presentare e sottoscrivere eventuali documenti contabili ai fini dell'Art.22 del citato decreto.

Il Presidente invita pertanto l'assemblea a deliberare e constata che all'unanimità con voto palese l'assemblea:

DELIBERA

- di approvare la modifica degli articoli 2 e 14 del vigente statuto che assumono il seguente letterale tenore:

"Art. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro, ed ha come fine la promozione di iniziative educative, formative, di integrazione sociale e solidaristiche.

La Fondazione si riferisce esplicitamente all' esperienza cristiana, secondo le indicazioni della dottrina sociale della Chiesa.

In particolare la Fondazione si propone di:

promuovere e gestire servizi educativi, formativi, culturali, sportivi e ricreativi;

istituire e gestire scuole e corsi di ogni ordine e grado;

gestire servizi volti a garantire il diritto allo studio;

promuovere iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica, le

difficoltà di apprendimento ed il disagio giovanile;

gestire corsi di istruzione, formazione professionale;

promuovere iniziative formative, artistiche e culturali;

favorire e sostenere il pluralismo scolastico ed i diritti della famiglia in campo educativo;

promuovere iniziative di solidarietà a favore di persone in difficoltà, anche attraverso il sostegno alla nascita e allo sviluppo di altri enti non a scopo di lucro;

promuovere e sostenere la cultura e le opere della carità e della condivisione;

promuovere la raccolta, diretta o indiretta, dei fondi da erogare,

unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative nell'ambito degli scopi statuari;

promuove e sostiene la cultura della donazione finalizzata al

perseguimento dei propri scopi statuari, offrendo la possibilità di

costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche,

purché nei limiti dei propri scopi statuari;

offrire servizi a realtà educative, formative e culturali.

A tal fine la Fondazione può collaborare anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

La Fondazione può svolgere in via residuale ogni attività utile al raggiungimento degli scopi sociali, incluse le operazioni immobiliari o mobiliari,

strumentali o necessarie al raggiungimento dei suddetti scopi.

La Fondazione potrà inoltre partecipare ad altri enti o società qualora l'attività esercitata, ancorché di natura immobiliare sia utile o correlata al perseguimento dello scopo."

e

"Art. 14

L'Assemblea della Fondazione nomina, quale organo di controllo il Sindaco unico, che può svolgere anche la revisione legale dei conti, e che funziona a norma di legge. L'Assemblea può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (Collegio Sindacale). Quanto successivamente relativo al Sindaco Unico, si applica in quanto compatibile anche al Collegio Sindacale.

Il Sindaco deve essere revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei fondatori di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Sindaco è rieleggibile. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita altresì la revisione legale dei conti.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma 1, c.c. e la normativa in materia di revisione legale dei conti qualora il Sindaco unico eserciti la revisione.

Il Sindaco deve assistere alle adunanze dell'Assemblea e alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la fondazione nomini per la revisione legale dei conti un revisore legale, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore legale dei conti o anche da una società di revisione.

L'incarico di revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. In tema di requisiti e di compiti del revisore legale, si applica la normativa vigente. L'incarico può essere revocato con decisione dell'Assemblea."

** di approvare l'adozione del testo di statuto adeguato alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, codice del Terzo settore, sotto condizione sospensiva dell'entrata in vigore della piena operatività del RUNTS nonchè dell'entrata in vigore dei regolamenti sopra citati al fine di ottenere l'iscrizione nel suddetto Registro, modificando gli articoli come precisato, e dandone lettura nella nuova formulazione ai presenti, detto statuto viene quindi allegato al presente atto sotto la lettera "B";

- di dare mandato al Presidente affinché, con riferimento allo statuto così come modificato sulla base di quanto disposto al primo punto all'ordine del giorno, possa procedere al deposito dello stesso presso gli uffici competenti e rendere ogni dichiarazione all'uopo necessaria, nessuna esclusa;

- di dare mandato al Presidente affinché possa, alla data di operatività del RUNTS rendere ogni dichiarazione e presentare documenti necessari ed opportuni al fine dell'iscrizione in detto registro.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato sotto la lettera "A", si allegano sotto le lettere "B" e "C" i due statuti nel testo approvato.

Si dà lettura dell'allegato "C" e dell'allegato "B".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciannove e trenta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, di questo atto io Notaio ho dato lettura al comparente unitamente all'allegato "B" che lo ha approvato e confermato e con me lo sottoscrive alle ore diciannove e trenta.

Consta il presente atto di tre fogli, scritti su dieci pagine fin qui da persona di mia fiducia e completato di mio pugno.

F.to Plinio Agostoni

F.to Federica Croce - notaio -

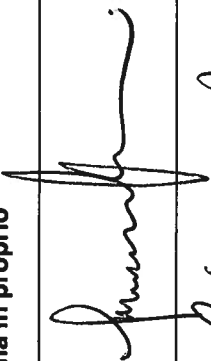
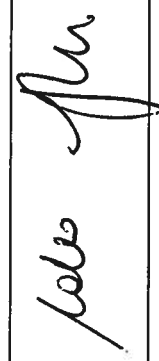
Fondazione Don Giovanni Brandolese

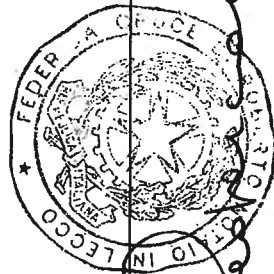
Assemblea straordinaria del 31/03/2021

O.D.G.

1. Approvazione modifiche statutarie. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Approvazione nuovo statuto per adeguamento al D. Lgs. 117/2017. Delibere inerenti e conseguenti;

Foglio Presenze

Socio	Firma in proprio	Firma per delega
AGOSTONI GIOVANNI nato a Lecco il 19 giugno 1972, residente a Pescate, via Belvedere n.2/A, dirigente, C.F. GSTGNN72H19E507W,		
AGOSTONI PLINIO nato a Morbegno il 23 dicembre 1943, residente a Lecco, via Aspromonte n.53, C.F. GSTPLN43T23F712M		
ANGHILERI ANDREA nato a Lecco il 31 marzo 1977, residente a Montevecchia, via Bassa del Poggio n.9, impiegato, C.F. NGHNDR77C31E5070.		
ANGHILERI MATTEO nato a Lecco il 16 giugno 1975, residente a Pescate, via Roma n. 132, medico chirurgo, C.F. NGHMTT75H16E507V.		
ARIOLI MARCO nato a Milano il 16 ottobre 1974, residente a Valmadrera, via M. Parmigiani n.12, ingegnere, C.F. RLAMRC74R16F205G.		
BIONDELLI GIGLIOLA nata a Seregno il 13 novembre 1959, residente a Bellano, frazione Bonzeno n.17/d, pediatra, C.F. BNDGLL59H531625V.		







BOSCAGLI GIACOMO nato a Lecco il 23 gennaio 1975, residente a Lecco, via dei Riccioli n. 12, impiegato, C.F. BSCGCM75A23E5071.		<i>Annunzio Formica</i>
CASARTELLI GIOVANNA nata a Lecco il 2 ottobre 1947, residente a Galbiate, via Como n. 3, impiegata, C.F. CSRGNN47R42E507H.		<i>Annunzio Formica</i>
CHIRICO STEFANO nato a Milano il 13 novembre 1967, residente a Lecco, via Aspromonte n.52, commercialista, C.F. CHRSEFN67S13F205Z.		
"COMPRESA S.R.L." con sede in Lecco, Corso Promessi Sposi n.33, capitale sociale Euro 20.000 interamente versato, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Lecco e C.F. 02649190135, nella persona del legale rappresentante Cocchia Armando nato a Lecco il 17 aprile 1970, residente a Lecco, Corso Promessi Sposi n.33, C.F. CCCRND70D17E507Y.		<i>Joba</i>
CRIPPA ADELIO nato a Lecco il 27 luglio 1958, residente a Malgrate, via Parini n.31, dirigente, C.F. CRPDLA58L27E507G.		
DE MATTHAEIS MICHELE nato a Lecco il 2 settembre 1975, residente a Malgrate, via Scatti n.13, impiegato, C.F. DMTMHL75P02E507H.		
FORMIGONI ANNAMARIA nata a Lecco il 10 gennaio 1949, residente a Lecco, via Carlo Cattaneo n.67, direttrice scuole elementari, C.F. FRMNM49A50E507Z.	<i>Annunzio Formica</i>	
FORMIGONI ROBERTO nato a Lecco il 30 marzo 1947, residente a Milano, via Colleoni n. 14, amministratore pubblico, C.F. FRMRR47C30E507V.		 <i>Roberto Formica 2</i>

Armando

GALA MICHELE nato a Lecco il 13 aprile 1960, residente a Oggiono, via al Mognago n.14, amministratore, C.F. GLAMHL60D13E507B.			
GALLUCCI ANSELMO nato a Castelmauro il 22 marzo 1950, residente a Lecco, via F.lli Rosselli n. 12, architetto, C.F. GLLNLM50C22C1971.			
GIORGIONI MARCO nato a Roma il 25 novembre 1953, residente a Civate, via Mazzucconi n.1, consulente, C.F. GRGMRC53S25H501C.	<i>Max Giorini</i>		
LAPINI IOLANDA nata a Milano il 24 luglio 1977, residente a Lecco, via Corti n.2, infermiera professionale, C.F. LPNLND77L64F205J.	<i>Jobebef</i>		
MARATIA NICOLETTA nata a Lecco il giorno 8 febbraio 1972, residente a Abbazia Lariana, via Onedo n.34/B, impiegata, C.F. MRTNLT72B48E507F.			
MARTINI RICHARD nato a Lecco il 7 luglio 1966, residente a Pescate, via Roma n.85 avvocato, C.F. MRTRHR66L07E507U.	<i>Richard Martini</i>		
MELESI GIULIANO nato a Lecco il 19 settembre 1953, residente a Lecco, via Paolo VI, n.33, dirigente, C.F. MISGLN53P19E507J.	<i>Jobebef</i>		
MICHELI GIANNI nato a Lecco il 27 maggio 1946, residente a Lecco, via Montessori n.47, impiegato, C.F. MCHGNN46E27E507X.			
NASAZZI MARIA GRAZIA nata a Lecco il 19 giugno 1952, residente a Lecco, via Besonda Superiore n.25. impiegata, C.F. NSZMGRS2H59E507P.	<i>Maria Nasazzi</i>		
NATALE NICOLA nato a Milano il 21 novembre 1941, residente a Milano, Corso Concordia 5,	<i>Nicola Natale</i>		



Maria Nasazzi

medico, C.F. NTLNCL41S21F205P.			
PIGAZZINI CLAUDIO nato a Lecco il giorno 8 dicembre 1959, residente a Malgrate, via San Grato n.4, dirigente, C.F. PGZCLD59T08E507A.	<i>Ammoneta</i>		
POLITI DOMENICO nato a Lecco il 9 marzo 1964, residente a Lecco, via Vincanino n.8, dirigente, C.E. PLTDNC64C90E507C.	<i>Ammoneta</i>		
RIVA GIANLUIGI nato a Lecco il 22 giugno 1955, residente a Lecco, via Dei Riccioli n.11, giornalista, C.F. RVIGLG55H22E507K.	<i>Ammoneta</i>		
ROSSI CLAUDIA nata a Lecco il giorno 8 novembre 1957, residente a Lecco, via Colombo n. 13, docente, C.F. RSSCLDS7S48E507G.	<i>Ammoneta</i>		
SALA LIVIA nata a Lecco il 25 ottobre 1966, residente a Malgrate, via Provinciale n.28, docente, C.F. SLALV166R65E507F.	<i>Ammoneta</i>		
TAMAGNINI LIBERO nato a Reggio nell'Emilia il 26 settembre 1953, residente a Introbio, via Vittorio Emanuele n. 31, medico chirurgo, C.F. TMGLBR53P26H223W.	<i>Ammoneta</i>		

Ammoneta



**Statuto
della "Fondazione Don Giovanni Brandolese"**

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

- 1.1 E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Don Giovanni Brandolese E.T.S. - Ente Filantropico" di seguito anche solo "Fondazione".
- 1.2 La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione del Terzo Settore, nell'ambito del modello più vasto disciplinato dal D. Lgs. n. 117/2017 e dal Codice Civile.
- 1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Don Giovanni Brandolese E.T.S. - Ente Filantropico". La Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "E.T.S. - Ente Filantropico" o la locuzione "Ente del Terzo Settore - Ente Filantropico" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni pubbliche.

ART. 2

SEDE

- 2.1 La Fondazione ha sede legale in Lecco. Il Consiglio di Amministrazione potrà variare la sede nell'ambito del Comune ed istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutti il territorio nazionale ed estero.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ'

- 3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come fine la promozione di iniziative di beneficenza, educative, formative, di integrazione sociale e solidaristiche. La Fondazione si riferisce esplicitamente all'esperienza cristiana, secondo le indicazioni della dottrina sociale della Chiesa. In particolare la Fondazione si propone di:
- promuovere iniziative volte a garantire e sostenere il diritto allo studio;
 - promuovere e sostenere iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica, le difficoltà di apprendimento ed il disagio giovanile;
 - promuovere e sostenere iniziative formative, artistiche e culturali;
 - favorire e sostenere il pluralismo scolastico ed i diritti della famiglia in campo educativo;
 - promuovere e sostenere iniziative di solidarietà a favore di persone in difficoltà, anche attraverso il sostegno alla nascita e allo sviluppo di altri enti non a scopo di lucro;
 - promuovere e sostenere la cultura e le opere della carità e della condivisione;
 - promuovere la raccolta, diretta o indiretta, dei fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative nell'ambito degli scopi statuari;
 - promuove e sostiene la cultura della donazione finalizzata al perseguimento dei propri scopi statuari, offrendo la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti dei propri scopi statuari;
 - promuovere e gestire servizi educativi, formativi, culturali, sportivi e ricreativi; istituire e gestire scuole e corsi di ogni ordine e grado.
- 3.2 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- 3.3 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'Art. 6 e 7 del D. Lgs. n. 117/2017.
- 3.4 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.
- 3.5 La Fondazione potrà inoltre partecipare ad altri enti o società qualora l'attività esercitata, ancorché di natura immobiliare, sia utile o correlata al perseguimento dello scopo.
- 3.6 Ai fini del perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia direttamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa. Essa può, inoltre, costituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'Estero.

ART. 4

PATRIMONIO

- 4.1 Il patrimonio della Fondazione è articolato in un fondo dotazione indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e in un fondo di gestione destinato alle spese correnti di gestione, e quanto sopra in conformità alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione. Esso è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 4.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

dal fondo di dotazione:

rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione iniziale della Fondazione, di valore pari ad Euro 55.000,00, e comunque non inferiore a quanto previsto nell'Art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017; incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Fondatori Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

- B) dal fondo di gestione costituito:

dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;



da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, dai Fondatori Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

4.3 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'Art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 5

ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

5.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

5.2 Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi di ogni anno predispone ed approva il bilancio di previsione per l'anno successivo, inclusa la relativa relazione, redatto in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017.

5.3 Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale redige ed approva il bilancio consuntivo, il quale dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a partire dal momento della sua istituzione, previa redazione secondo i principi di legge e con la maggiore chiarezza possibile. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017, illustrare e riportare la suddivisione dei risultati per settore di intervento, le somme ricevute da terzi in conto patrimonio e se sono finalizzate ai diversi progetti o destinate a specifiche attività. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'Art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017. La Fondazione redige inoltre il bilancio sociale, al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017.

5.4 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il perseguimento e/o potenziamento delle attività istituzionali della Fondazione e/o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento e/o il miglioramento della sua attività istituzionale. Laddove non impiegati per quanto sopra, detti avanzi dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

5.5 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed eventuali avanzi di gestione, ricavi, proventi, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

5.6 La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 6

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

6.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Fondatori Partecipanti.

Le ragioni del loro concorso devono essere in linea con le finalità culturali della Fondazione.

6.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 7

FONDATORI

7.1 Sono Fondatori originari esclusivamente coloro che hanno partecipato all'atto di costituzione della Fondazione.

ART.8

FONDATORI PARTECIPANTI

8.1 Possono divenire Fondatori Partecipanti, le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica comunque non inferiore alla somma fissata annualmente a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.

8.2 L'ammissione a Fondatore Permanente è possibile laddove vengano rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni: a) venga proposta da un Fondatore originario; b) apporti alla Fondazione un importo di cui all'Art. 9.1 non inferiore a quanto fissato dal Consiglio di Amministrazione o multipli di questo; c) lo status di Fondatore Permanente viene acquisto solo a seguito dell'effettivo ed integrale versamento dell'importo indicato. Il Consiglio di Amministrazione, su domanda dell'interessato, verificate le condizioni meglio indicate, delibera in merito all'ammissione o al rigetto, comunica l'esito all'interessato e annota l'eventuale nomina nel Libro dei Fondatori Partecipanti.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione deve entro 30 (trenta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

8.4 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci l'Assemblea dei Fondatori, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 9

ESCLUSIONE, DECADENZA E RECESSO

9.1 I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della Fondazione, mantengano una condotta incompatibile con gli Organi e lo scopo della Fondazione o in tutti i casi di grave violazione dello Statuto.

9.2 L'esclusione di un Fondatore deve essere proposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e deliberata dal Consiglio di Amministrazione stesso con il voto favorevole di almeno i due terzi dei diritti di voto.

9.3 Decadono dalla qualifica di Fondatore, e cessano di partecipare alla Fondazione, per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- condanne di qualunque tipo passate in giudicato.



9.4 I Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi, da comunicare al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte.

9.5 Coloro i quali abbiano receduto e siano stati esclusi non possono ripetere i contributi, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

ART. 10

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti;

il Consiglio di Amministrazione;

l'Organo di Controllo e il Revisore Legale.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 11

L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI

11.1 L'Assemblea è composta da tutti i Fondatori, inclusi i Partecipanti.

11.2 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) nominare, previa determinazione del numero, o revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione;

b) nominare, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;

c) nominare, determinandone il compenso, il Revisore legale;

d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;

e) deliberare eventuali modifiche statutarie;

f) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, oltre che nominare i liquidatori in caso di estinzione della Fondazione;

g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea;

h) esprimere parere su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;

11.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può altresì essere convocata, con le medesime formalità, su richiesta di almeno un quarto del numero complessivo dei Fondatori aventi diritto di voto.

11.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

11.5 Qualora un membro dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti non possa partecipare all'Assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

11.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

11.7 Delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea e dal segretario.

ART. 12

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Fondatori.

12.2 In seconda convocazione l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

12.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.4 Le deliberazioni concernenti i punti d), e), f) dell'Art. 11.2 saranno efficaci solamente laddove: a) l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti si riunisca validamente, in qualunque convocazione, la presenza della maggioranza dei Fondatori, b) con una deliberazione assunta con i due terzi dei voti esprimibili dai presenti in assemblea.

ART. 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 2 (due) a 9 (nove) membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti secondo le regole indicate dallo Statuto. Si applica l'Art. 2382 del Codice Civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'Art. 26, comma 6 e 7 del D. Lgs. n. 117/2017. Gli Amministratori possono essere anche non Fondatori e/o non Fondatori Partecipanti.

13.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

13.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

13.4 Se durante il triennio il Presidente divenisse mancante, per qualsiasi ragione, la sostituzione verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, che nominerà uno dei suoi membri in carica. Qualora un membro del Consiglio divenisse mancante per qualsiasi ragione, la sua sostituzione potrà essere effettuata dal Consiglio medesimo mediante procedimento di cooptazione, la nomina dovrà essere confermata dalla prima Assemblea di Fondatori; il nuovo membro così nominato resterà in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

13.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

predispone i programmi e gli obiettivi annuali;

predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;

provvede all'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;

delibera in ordine all'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore;

Prima



delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi nonché alla destinazione dei fondi patrimoniali ed in genere sull'impiego delle risorse economiche della Fondazione;

predispone ed approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale; cura inoltre gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

nomina, ove opportuno, il Direttore Generale, la Segreteria Amministrativa, Procuratori, funzionari e dipendenti determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

costituisce, con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto, un Consiglio Scientifico ed ogni altro organo consultivo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti.

propone le modifiche statutarie all'assemblea;

delibera in merito l'inclusione o al rigetto della domanda degli aspiranti Fondatori Partecipanti;

delibera in merito all'esclusione dei Fondatori, Partecipanti inclusi;

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;

Svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dallo Statuto.

13.6 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

13.7 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, attribuendo i poteri necessari e revocandoli, a suo insindacabile giudizio.

13.8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri. La convocazione è spedita ai Consiglieri 4 (quattro) giorni prima, tranne i casi d'urgenza, per i quali la convocazione può esser effettuata, entro il giorno precedente.

13.9 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede viene duplicato. È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio e dal segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso analitico delle spese eventualmente sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 14

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VICE PRESIDENTE

14.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dall'Assemblea dei Fondatori fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

14.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

14.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

14.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente Art. 14 riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza e comunque entro 30 (trenta) giorni.

14.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 15

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

15.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'Art. 2399 Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei revisori legali.

15.2 L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;

al superamento dei limiti di cui all'Art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017;

attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'Art. 14 del D. Lgs. n. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.3 Il revisore legale è nominato solo nei casi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 ovvero qualora l'Assemblea provveda alla sua nomina. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

16.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere

Roberto Notaro



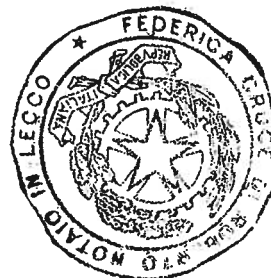
favorevole dell'Ufficio di cui all' Art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge

ART. 17

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



**STATUTO
FONDAZIONE**

**TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E AMBITO DI
OPERATIVITÀ**

Art. 1

È costituita, ai sensi del vigente codice civile, la Fondazione denominata

FONDAZIONE DON GIOVANNI BRANDOLESE

con sede in Lecco via Mazzucconi n. 67.

Art. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro, ed ha come fine la promozione di iniziative educative, formative, di integrazione sociale e solidaristiche.

La Fondazione si riferisce esplicitamente all'esperienza cristiana, secondo le indicazioni della dottrina sociale della Chiesa.

In particolare la Fondazione si propone di:

- promuovere e gestire servizi educativi, formativi, culturali, sportivi e ricreativi;
- istituire e gestire scuole e corsi di ogni ordine e grado;
- gestire servizi volti a garantire il diritto allo studio;
- promuovere iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica, le difficoltà di apprendimento ed il disagio giovanile;
- gestire corsi di istruzione, formazione professionale;
- promuovere iniziative formative, artistiche e culturali;
- favorire e sostenere il pluralismo scolastico ed i diritti della famiglia in campo educativo;
- promuovere iniziative di solidarietà a favore di persone in difficoltà, anche attraverso il sostegno alla nascita e allo sviluppo di altri enti non a scopo di lucro;
- promuovere e sostenere la cultura e le opere della carità e della condivisione;
- promuovere la raccolta, diretta o indiretta, dei fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative nell'ambito degli scopi statuari;
- promuove e sostiene la cultura della donazione finalizzata al perseguimento dei propri scopi statuari, offrendo la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti dei propri scopi statuari;
- offrire servizi a realtà educative, formative e culturali.

A tal fine la Fondazione può collaborare anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

La Fondazione può svolgere in via residuale ogni attività utile al raggiungimento degli scopi sociali, incluse le operazioni immobiliari o mobiliari, strumentali o necessarie al raggiungimento dei suddetti scopi.

La Fondazione potrà inoltre partecipare ad altri enti o società qualora l'attività esercitata, ancorché di natura immobiliare sia utile o correlata

al perseguimento dello scopo.

Art.3

La Fondazione intende svolgere la propria attività nella Regione Lombardia, ambito territoriale nel quale essa esaurisce le proprie finalità.

**TITOLO II
PATRIMONIO**

Art.4

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, qualora per delibera del Consiglio di Amministrazione tali apporti vengano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

Art. 5

La Fondazione opera secondo principi di economicità della gestione e fermo restando l'obiettivo di conservare il valore del Fondo di dotazione può impiegarlo, con approvazione del consiglio di Amministrazione, in modo da ottenere un'adeguata redditività anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

Per l'adempimento dei suoi scopi la Fondazione dispone quindi delle seguenti risorse:

- rendite derivanti dal patrimonio da assegnarsi dal Consiglio di Amministrazione prevalentemente a favore di soggetti e realtà bisognosi di aiuto;
- entrate derivanti dalle attività svolte;
- contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all' incremento del patrimonio.

Le spese correnti in particolare potranno trovare copertura in ogni risorsa economica a disposizione della Fondazione che non sia stata espressamente destinata, da parte del Consiglio di Amministrazione, all'incremento del patrimonio della Fondazione.

**TITOLO III
FONDATORI E ORGANI**

Art 6

Sano Fondatori le persone giuridiche e le persone fisiche indicate come tali nell'atto di costituzione. Sono Partecipanti tutti quelli che successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali.

Per essere riconosciuti Partecipanti occorre presentare domanda scritta alla Assemblea e contribuire con una somma non inferiore a quella fissata a tale scopo dalla Assemblea stessa, che delibera l'ammissione del nuovo Partecipante con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 7

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- L'Organo di controllo.

Art. 8

Plinio M...

Sege...



I Fondatori indicati nell'atto costitutivo e i Partecipanti ammessi successivamente alla costituzione della Fondazione costituiscono la Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.

All'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti compete:

- a) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione dell'eventuale gettone di presenza;
- b) la nomina dell'Organo di controllo, nonché l'eventuale revoca;
- c) la deliberazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- d) la ammissione dei nuovi Partecipanti;
- e) la nomina dei liquidatori in caso di estinzione e la eventuale indicazione degli enti ai quali devolvere il patrimonio residuo dopo la liquidazione.

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto un libro verbale attestante i Fondatori e i Partecipanti in essere nonché le delibere assunte dalla Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero da almeno un quarto dei Fondatori e Partecipanti.

L'Assemblea è convocata in forma scritta. La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione e deve essere pubblicata presso la sede legale.

È ammessa altresì la convocazione mediante fax o posta elettronica, purché l'avviso sia inviato nel termine sopra citato.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà degli aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti, ad esclusione di quelle per le quali il presente statuto prevede maggioranze diverse. In seconda convocazione l'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Qualora un membro della Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti non possa partecipare alla Assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente della Assemblea non può essere portatore di più di tre deleghe.

Il diritto di partecipare alla Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti non è trasmissibile e viene meno per morte della persona fisica, per estinzione della persona giuridica, per recesso od esclusione.

Ciascun membro può recedere dal diritto di partecipazione all'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti per giusta causa con un preavviso di almeno tre mesi. La comunicazione di recesso deve pervenire per iscritto agli amministratori.

Sono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione ovvero l'esistenza di gravi motivazioni. L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea con maggioranza assoluta dei Fondatori e dei Partecipanti.

Coloro i quali abbiano receduto o siano stati esclusi non possono ripetere i contributi né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art.9

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri nominati, anche tra i non fondatori e/o partecipanti, dalla Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.

Il consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e tutti i Consiglieri sono rieleggibili. Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo anche prima della scadenza del triennio.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri il Consiglio nomina i sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo. Qualora venisse meno la maggioranza o la totalità dei Consiglieri, compete alla Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti provvedere alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

In tale ipotesi, ove il Presidente non provveda sollecitamente a convocare l'Assemblea per la elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione la Assemblea è convocata d'urgenza dall'Organo di controllo.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. Il Presidente e l'eventuale Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio al suo interno può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce, con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto, un Consiglio Scientifico, un Comitato di Garanzia ed ogni altro organismo consultivo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente al Vice Presidente e ad uno o più Consiglieri Delegati previa determinazione dell'eventuale compenso.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere recapitata ai Consiglieri almeno tre giorni prima della riunione. È ammessa altresì la convocazione mediante fax o posta elettronica, purché l'avviso sia inviato nel termine sopra citato.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, è presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Le delibere devono essere prese con voto palese.

Il Presidente cura la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione da trascrivere su apposito libro, nominando eventualmente un segretario anche esterno alla Fondazione.

Art. 13

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; altresì cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.

Art. 14

L'Assemblea della Fondazione nomina, quale organo di controllo il Sindaco unico, che può svolgere anche la revisione legale dei conti, e che funziona a norma di legge. L'Assemblea può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (Collegio Sindacale). Quanto successivamente relativo al Sindaco Unico, si applica in quanto compatibile anche al Collegio Sindacale.

Il Sindaco deve essere revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei fondatori di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Sindaco è rieleggibile. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita altresì la revisione legale dei conti.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma 1, c.c. e la normativa in materia di revisione legale dei conti qualora il Sindaco unico eserciti la revisione.

Il Sindaco deve assistere alle adunanze dell'Assemblea e alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la fondazione nomini per la revisione legale dei conti un revisore legale, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore legale dei conti o anche da una società di revisione.

L'incarico di revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. In tema di requisiti e di compiti del revisore legale, si applica la normativa vigente. L'incarico può essere revocato con decisione dell'Assemblea.

TITOLO IV

**ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED
ESTINZIONE**

Art. 15

L'esercizio sociale della Fondazione va dal primo settembre al trentuno agosto. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 16

Le modifiche allo Statuto, purché siano compatibili con La natura della Fondazione, saranno deliberate dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti con maggioranza qualificata di almeno tre quinti degli aventi diritto su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvate, ove necessario, dall'Autorità tutoria.

Art. 17

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all' art. 27 c.c. . In caso di estinzione l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto ad altri enti senza scopo di lucro che perseguono analoghe finalità secondo le indicazioni date dalla Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti all'atto della nomina dei liquidatori o, in difetto, ad un ente o associazione riconosciuta di diritto pontificio.

Art. 18

Per tutta quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Roberto
Severino



Copia su supporto informatico conforme all'originale redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'Art. 22 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Lecco, 22 febbraio 2023